



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto recante Linee guida per la gestione dell'anagrafe equina".

Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.428.

Repertorio Atti n. *213* /CSR del 26 novembre 2009.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 26 novembre 2009.

VISTA la legge 1° agosto 2003, n. 200 che all'articolo 8, comma 15, dispone che l'Unione nazionale per le razze equine (UNIRE), sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro della salute, avvalendosi anche dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA) e delle sue strutture provinciali (APA), organizza e gestisce l'anagrafe equina, con articolazioni per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), tramite una raccolta di dati da aggiornare mediante un costante monitoraggio;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2006 che ha stabilito, di concerto con il Ministro della salute, le richiamate Linee guida ed i principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina di cui trattasi, al fine di consentire la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, favorire la regolarità delle attività sportive nonché prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 ottobre 2007 che ha approvato il Manuale operativo finalizzato alla gestione concreta dell'anagrafe degli equidi d'intesa con questa Conferenza, sancita il 1° agosto 2007, di cui all'atto rep. n. 177/CSR;

VISTO il Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, che reca l'attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del 26.06.1996 del Consiglio e regola le procedure poste in essere per evitare lo stato di abbandono delle specie interessate;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1990- che all'articolo 4, comma 3 così come modificato dall'articolo 2, comma 1 dalla legge 3 agosto 2004 n. 204, dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste adotta, nell'ambito della sua competenza, con proprio decreto, d'intesa con questa Conferenza, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei Regolamenti e delle Decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

213





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO il provvedimento in esame, predisposto di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pervenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il 20 ottobre 2009 con nota protocollo n. 9428 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa diramato alle Regioni e Province autonome il successivo 22 ottobre del corrente anno, con nota protocollo n. 4262, che, allo scopo di adeguare le vigenti disposizioni nazionali alla citata novellata normativa comunitaria, provvede ad aggiornare le disposizioni nazionali al fine di perfezionare la banca centrale con tutti i dati relativi agli estremi di identificazione delle aziende, degli allevamenti e degli equidi con un numero di identificazione unico;

VISTO l'esame tecnico del 18 novembre 2009, concluso con avviso favorevole, con due modifiche concordate all'articolo 3, consistenti nella sostituzione, in entrambi commi 3 e 4, della prevista data "31 dicembre 2009" con la data "30 aprile 2010" e con l'inserimento all'articolo 17, comma 1, lettera b) -Identificativo individuale degli equidi- tra i "dati disponibili in BDE", al punto XIV, l'espressione "presenza/assenza di CIF" allo scopo prevedere la nota relativa al certificato di identificazione della madre (CIF), facendo, conseguentemente, slittare la numerazione dei due dati successivi, fino al punto XVI;

VISTI gli esiti favorevoli del Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 19 novembre 2009 che ha espresso avviso favorevole alla stipula dell'intesa sul testo definito in sede tecnica, con la reiterazione da parte degli Assessori regionali competenti per materia, della raccomandazione, accolta dal Rappresentante del Ministro competente, di prevedere nel Manuale operativo, da aggiornare nei termini previsti dallo stesso decreto, che la banca dati contenga il CIF o l'annotazione, in caso contrario, che l'identificazione dell'equide è avvenuta in assenza di CIF, alla scopo di ridurre il fenomeno della monta clandestina e di facilitare al contempo le attività di controllo;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno confermato l'avviso favorevole al testo nei termini espressi nel ricordato Comitato

SANCISCE INTESA

sul documento Linee guida per la gestione dell'anagrafe equina, nella stesura definita in sede tecnica, nei termini di cui in premessa e con la raccomandazione, accolta dal Governo, di prevedere nel Manuale operativo che la banca dati contenga il CIF o l'annotazione, in caso contrario, che l'identificazione dell'equide è avvenuta in assenza di CIF.

Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente

On. dott. Raffaele Fitto